

# **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **UFFICIO TRIBUTI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI**

Via Monsuello, 154  
25065 Lumezzane (BS)

Dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) è gestita direttamente dal Comune di Lumezzane.

E' a disposizione dell'utenza uno sportello per informazioni e ritiro manifesti nei seguenti orari:

lunedì	dalle 8.30 alle 12.30
martedì	dalle 8.30 alle 18.30
mercoledì	dalle 8.30 alle 12.30
giovedì	CHIUSO
venerdì	dalle 8.30 alle 12.30

oppure:

- chiamando il n.030-8929219 (negli orari di sportello)
- tramite mail al seguente indirizzo: [pubblicita.affissioni@comune.lumezzane.bs.it](mailto:pubblicita.affissioni@comune.lumezzane.bs.it)

Modalità di pagamento:

**Conto Corrente Postale** intestato al Comune di Lumezzane – Pubblicità e affissioni servizio tesoreria –

- n. conto: 1029670567 per bollettini
- IT83O0760111200001029670567

**Bonifico Bancario:**

- IBAN : IT21C0200854683000100381928 Tesoreria Comunale c/o Unicredit Spa

---

**Informazioni sulle modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (1) e sulle pubbliche affissioni (2):**

## **(1) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **COS'È L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ?**

L'imposta comunale sulla pubblicità, istituita con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Sono oggetto di tassazione i messaggi pubblicitari esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano comunque percepibili. L'imposta è dovuta in via principale da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta sulla pubblicità è calcolata in base alla superficie della "minima figura piano geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti"; tale norma contenuta al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 novembre

1997, n.507, prende come unica base di determinazione del tributo la superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, essendo del tutto irrilevante il numero dei messaggi che attraverso esso vengono diffusi.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano in eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Nel caso in cui la pubblicità abbia una durata non superiore a 3 mesi l'imposta si applica per ogni mese o frazione in base a una tariffa pari ad un decimo di quella annuale (Imposta Comunale sulla pubblicità Temporanea). Per detta fattispecie il contribuente potrà recarsi c/o l'ufficio per effettuare il pagamento e far apporre la data di scadenza sui mezzi che dovrà esporre (es. locandine, manifesti "saldi", etc....).

Rientrano in questa fattispecie anche:

- la pubblicità effettuata con striscioni.
- la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

### **L'ICP NON DEVE ESSERE PAGATA:**

- per le insegne e la pubblicità di dimensione inferiore a 300 cmq;
- per le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzioni di beni e servizi che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.; per converso qualora la stessa sia superiore a tale metratura l'imposta deve essere corrisposta in relazione all'intera superficie.

In caso di pluralità di insegne, l'imposta non è dovuta se il totale delle superfici, cumulate fra loro, una volta arrotondate al mezzo metro quadrato, non supera il limite di 5 metri quadrati.

Si intende "insegna di esercizio" la scritta di caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

Non vengono considerate insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta ad una "insegna di esercizio".

### **LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE**

(articolo 8 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n.507)

L'interessato, prima di iniziare la pubblicità, deve inviare all'ufficio competente, apposta dichiarazione, anche cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel territorio comunale, con le caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie espositiva o del tipo di pubblicità effettuata, con la corresponsione dell'eventuale conguaglio.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Si avvisa che nel caso in cui non venga prodotta dichiarazione di cessazione entro il termine previsto per il pagamento del tributo annuale, l'obbligo tributario si rinnova anche per l'anno solare in corso.

### **QUANDO SI PAGA**

L'imposta per la pubblicità annuale viene corrisposta per l'anno solare di riferimento e **deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Comune provvederà ad inviare avviso di pagamento, almeno 10 gg. prima della scadenza, con riportati i mezzi pubblicitari e relativo bollettino c/c postale debitamente compilato.**

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione al momento della dichiarazione, prima dell'effettuazione della pubblicità. Qualora l'imposta per la pubblicità annuale sia di importo superiore ad euro 1.550,00, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate (31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09).

### **TARIFFE**

Le tariffe variano in base alle caratteristiche della forma pubblicitaria.

Fino a 1 mq = € 13,43 – oltre 1 mq =€ 16,11

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese: fino a 1 mq = € 1,34 – oltre 1 mq =€ 1,61

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini od altro materiale pubblicitario è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,58.

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa viene maggiorata del 100%.

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 ed 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

### **Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13, comma 3)**

Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg € 111,55

Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg € 74,37

Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 37,18

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

## **(2) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RELATIVO SERVIZIO**

Il diritto sulle pubbliche affissioni, istituito con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto da coloro che richiedono l'affissione, in appositi impianti, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali, ecc. L'affissione può essere prenotata telefonicamente al n° 348.7587257 o tramite mail all'indirizzo: [pubblicita.affissioni@comune.lumezzane.bs.it](mailto:pubblicita.affissioni@comune.lumezzane.bs.it). Al richiedente viene comunicato l'importo del diritto da versare e l'affissione si ritiene confermata nel momento in cui perviene copia del versamento effettuato. Il materiale da affiggere deve essere consegnato all'ufficio tributi entro due giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'affissione.

### **TARIFFE**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni € 1,14
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,34

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 per manifesti 100x140 (o superiori) per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni € 1,70

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,51

Alle tariffe si applicano varie ed eventuali maggiorazioni:

- 50% su commissioni inferiori a 50 fogli.
- maggiorazione pari al 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi.

### **RIDUZIONI**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per:

- i manifesti che riguardano in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali.
- i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro.
- i manifesti realizzati da chiunque relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- gli annunci mortuari.

### **ESENZIONI**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti relativi alle attività istituzionali del Comune svolte in via esclusiva.
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva.
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi.
- i manifesti delle autorità di polizia per la pubblica sicurezza.
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge per referendum, elezioni politiche, il Parlamento Europeo, regionali, amministrative.
- ogni altro manifesto obbligatorio per legge.
- i manifesti relativi a corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati